

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS) Tel. 0187-421814 e-mail: nazionale@conapo.it sito internet www.conapo.it

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Prot. 214/20

Roma, 11 Novembre 2020

Al Vice Capo Dipartimento Vicario Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Ing. Fabio DATTILO

~ ~ ~

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane

Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Prefetto Darco PELLOS

e, p.c. Al Sottosegretario di Stato per l'Interno

On. Carlo SIBILIA

All' Ufficio III - Relazioni Sindacali

Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Vice Prefetto Lanza BUCCERI

Oggetto: Richiesta applicazione (anche) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell' istituto dell'assenza dal servizio (equiparata alla presenza in servizio) per svolgere accertamenti sanitari Covid-19 per se e per i figli minori.

L'art. 4, comma 3 del <u>Decreto Ministeriale (Pubblica Amministrazione) 19 ottobre</u> 2020 (qui allegato) ha previsto che "L'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato".

Ciò nonostante riceviamo segnalazioni di dinieghi o di incertezze applicative in alcuni Comandi.

Tanto premesso il CONAPO chiede di provvedere con urgenza ad emanare disposizioni per applicare tale diritto anche al personale (tutto – operativo e non) del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco evitando di imputarlo ad altri tipi di assenze (ad esempio i permessi).

Distinti saluti.

Il Segretario Generale aggiunto CONAPO Sindacato Autonomo VVF Marco Piergallini

SOMO Y

Allegati:

1) Stralcio del DM (Pubblica Amministrazione) 19/10/2020



Il Ministro per la Pubblica Amministraxione

Articolo 4 (Flessibilità del lavoro)

- 1. Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e in presenza di realtà dimensionalmente significative allo scopo di evitare di concentrare l'accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, l'amministrazione, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti collettivi nazionali.
- 2. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto. In ogni caso, si applica il comma 5, dell'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 120.
- 3. L'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.

Articolo 5 (Svolgimento dell'attività di lavoro agile)

- 1. Il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro.
- 2. In ragione della natura delle attività svolte dal dipendente o di puntuali esigenze organizzative individuate dal dirigente, il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità.
- 3. Nei casi di prestazione lavorativa in modalità agile, svolta senza l'individuazione di fasce di contattabilità, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Articolo 6 (Valutazione e monitoraggio)

1. Le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della *performance* alle specificità del lavoro agile rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati al raggiungimento dei risultati e quelli dei comportamenti organizzativi.